

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

Comando di Polizia Municipale

PARTITA I.V.A. 00347890832

Tel. 0942 756947

FAX 0942 756947

ORDINANZA N. 45

DEL 24/12/2015

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al transito e divieto di sosta sulla via Lungomare nel tratto compreso tra la piazzola di sosta antistante Elihotel e tutta la Via Madonna del Carmelo , in occasione della rappresentazione del "Presepe Vivente" 2015.

IL COMANDANTE

VISTO il programma della manifestazione emarginata, della Parrocchia S.Maria delle Grazie , acquisito al prot. il 15/12/2015 con il N. 8509, con il quale si chiede di predisporre adeguati servizi nei giorni 26 Dicembre 2015 e 03 Gennaio 2016 in occasione della rappresentazione dell'evento di cui sopra;

CONSIDERATO che detta manifestazione richiamerà notevole afflusso di pubblico per cui si rende necessario disciplinare in modo diverso dal solito la circolazione veicolare;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità del pubblico, limitare la circolazione nella zona interessata ai soli veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli della Polizia Municipale, i veicoli di pubblico soccorso, i veicoli degli organizzatori, per il tempo strettamente necessario per l'allestimento delle manifestazione ;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92, N.285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16/12/1992, N. 495;

VISTI gli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N.267;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la L.R.23/98;

Vista la determina sindacale n. 02 del 01/02/13, di nomina dei responsabili delle aree;

ORDINA

- 1) Nelle giornate del **26 Dicembre 2015 e 03 Gennaio 2016, dalle ore 17,00 e sino alla fine della manifestazioni**, il divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore sulla via Lungomare, nel tratto compreso tra la Piazzola di sosta antistante l'Elihotel, compreso tutta la Via Madonna del Carmelo nonché il divieto di fermata nel medesimo tratto di strada;

- 2) Sono esclusi dal suddetto divieto i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli della Polizia Municipale, i veicoli di pubblico soccorso, i veicoli degli organizzatori per il tempo strettamente necessario per l'allestimento della manifestazione.

DISPONE

Che le violazioni al divieto di fermata comportano la sanzione accessoria della rimozione forzata.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato di disporre l'apposizione della necessaria segnaletica verticale.

Il personale del Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti e Ufficiali delle forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

In caso di rinvio o di conclusione anticipata della manifestazione, il comandante potrà ordinare anche verbalmente agli agenti della Polizia Municipale di ripristinare la normale circolazione nelle zone interessate dal presente provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme di cui all'art.7 del C.d.S.-

Si avverte che,avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.º 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale sezione distaccata di Catania o con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li 24/12/2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Cap Onofrio Moschella)

